

Avv. Prof. Umberto Ferrari
Patrocinante in Cassazione
Via Mascheroni, 64 – 27100 Pavia
Via Privata Letizia, 6 – 20144 Milano
TEL. 0382.25227 – FAX 0382.538107
febema@libero.it -
umberto.ferrari@pavia.pecavvocati.it

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIUDIZIALE

ROMA

APPELLO

Nell'interesse di:

1. **DI NAPOLI ANTONIO**, nato a Palermo il 12 ottobre 1980, residente in Castelbuono (PA), Cortile della Zecca 2, C.F. DNPNTN80R12G273R
2. **DISALVATORE CHIARA**, nata a Cernusco sul Naviglio il 19 ottobre 1980, residente in Pioltello (MI), Via Pio La Torre 2, C.F. DSLCHR80R59C523M

Tutti rappresentati e difesi, giuste deleghe rilasciate su foglio separato, da considerarsi in calce al presente atto dall'Avv. Umberto FERRARI del Foro di Pavia, abilitato al patrocinio presso le Magistrature Superiori (C.F. FRRMRT56D16G388D - PEC umberto.ferrari@pavia.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliati presso lo Studio del medesimo in Pavia, Via Mascheroni 64. Il procuratore dichiara di volere ricevere le comunicazioni di causa al numero di fax 0382-538107 e all'indirizzo PEC umberto.ferrari@pavia.pecavvocati.it

Ricorrenti

CONTRO

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, (C.F. 97254200153 – PEC drlo@postacert.istruzione.it), in persona del Dirigente *pro-tempore*, domiciliato in ragione della carica presso la sede dell'Ente sita in Milano, Via Polesine n. 13.
- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F.

80185250588 – PEC urp@postacert.istruzione.it) in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato in ragione della carica presso la sede dell'Ente sita in Roma, Viale di Trastevere n. 76/A.

tutti rappresentati e difesi, *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.

In qualità di Amministrazioni resistenti

E CONTRO

- **Sig.ra Ottavia ZENATO**, residente a Ripalta Cremasca (CR), Via delle Caselle 2/ F.
- **Sig.ra Teresa SCAFONE**, residente a Dalmine (BG), Via Cimaripa 2.
- **Sig.ra Valentina DE RIENZO**, residente a San Giuliano Milanese (MI), Via Giuseppe Ungaretti 3.
- **Sig.ra Ambra Ester ZAGHETTO**, residente a Segrate (MI), Via San Rocco nr. 3.

In qualità di controinteressati non costituiti nel giudizio di primo grado

E CONTRO

Tutti i soggetti risultanti vincitori della procedura concorsuale, come da graduatoria del concorso di cui al D.D. MIUR 510/2020 e al modificativo D.D. MIUR 783/2020 per la classe di concorso A028 – Regione Lombardia, pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia in data 13 luglio 2021 e successivamente rettificata in data 15 luglio 2021, 21 luglio 2021 e 31 agosto 2021.

In qualità di controinteressati non costituiti nel giudizio di primo grado

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA INTEGRALE RIFORMA

della Sentenza **T.A.R. Lombardia – Milano, Sezione Terza, n. 1665/2022**, pubblicata il 11 luglio 2022, non notificata (doc. 02), resa su ricorso N. 1923/2021 REG.RIC. (doc. 03), con cui il T.A.R. adito, previa integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ha respinto la domanda presentata dai ricorrenti e volta all'annullamento dei seguenti atti:

«

1. *Provvedimento di valutazione negativo delle prove scritte e conseguente provvedimento di non ammissione alla graduatoria del concorso di cui al D.D. MIUR 510/2020 e al modificativo D.D. MIUR 783/2020 per la classe di concorso A028 – Regione Lombardia, pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia in data 13 luglio 2021 e, successivamente, rettificata in data 15 luglio 2021, 21 luglio 2021 e 31 agosto 2021.*
2. *Graduatoria del concorso di cui al D.D. MIUR 510/2020 e al modificativo D.D. MIUR 783/2020 per la classe di concorso A028 – Regione Lombardia, pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia in data 13 luglio 2021, di cui al provvedimento Protocollo MI AOO DRLO R.D. 1682 del 13 luglio 2021 e N. Albo 582/2021 nonché al suo allegato [Filename: a028-graduatoria-lombardia-signed.pdf].*
3. *Graduatoria del concorso di cui al D.D. MIUR 510/2020 e al modificativo D.D. MIUR 783/2020, per la classe di concorso A028 - Regione Lombardia, per come rettificata a seguito delle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice sui reclami pervenuti, di cui particolarmente al provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Protocollo MI AOO DRLO R.D. 1691 del 15 luglio 2021 e N. Albo 591/2021 nonché al suo allegato [Filename: a028-graduatoria-lombardia-2-signed.pdf].*
4. *Graduatoria del concorso di cui al D.D. MIUR 510/2020 510 e al modificativo D.D. MIUR 783/2020, per la classe di concorso A028 - Regione Lombardia, per come rettificata con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Protocollo MI AOO DRLO R.D. 1747 del 21 luglio 2021 e N. Albo 596/2021 nonché al suo allegato [Filename: a028_3.pdf].*
5. *Graduatoria del concorso di cui al D.D. MIUR 510/2020 510 e al modificativo D.D. MIUR 783/2020, per la classe di concorso A028 - Regione Lombardia, per come rettificata con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Protocollo MI AOO DRLO R.D. 2246 del 31 agosto 2021 e N. Albo 695/2021 nonché al suo allegato [Filename: a028-lombardia-decreto-4.pdf].*

6. *Provvedimenti aventi ad oggetto la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente relativa alla menzionata classe di concorso e, segnatamente, Decreto di costituzione della Commissione di concorso del 28 ottobre 2020, Decreto di costituzione delle Sottocommissioni giudicatrici del concorso di cui al D.D. MIUR 510/2020 e al modificativo D.D. MIUR 783/2020 per la classe A028 – Regione Lombardia, di cui al provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Protocollo MI AOO DRLO R.D. 75 del 18 gennaio 2021 e N. Albo 16/2021; Decreto di sostituzione del commissario della Sottocommissione giudicatrice del concorso di cui al D.D. MIUR 510/2020 e al modificativo DD MIUR 783/2020 per la classe A028 – Regione Lombardia di cui al provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Protocollo MI AOO DRLO R.D. 1304 del 11 giugno 2021 e N. Albo 334/2021; Decreto di sostituzione del commissario della Sottocommissione giudicatrice del concorso di cui al D.D. MIUR 510/2020 e al modificativo D.D. MIUR 783/2020 per la classe A028 – Regione Lombardia, di cui al provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale Lombardia, Protocollo MI AOO DRLO R.D. 1159 del 1 giugno 2021 e N. Albo 209/2021; Decreto di sostituzione dei commissari della Sottocommissione giudicatrice del concorso di cui al D.D. MIUR 510/2020 e al modificativo D.D. MIUR 783/2020 per la classe A028 – Regione Lombardia, di cui al provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale Lombardia, Protocollo MI AOO DRLO R.D. 932 del 30 aprile 2021 e N. Albo 126/2021; Decreto di sostituzione del membro aggregato della Commissione giudicatrice del concorso di cui al D.D. MIUR 510/2020 e al modificativo D.D. MIUR 783/2020 per la classe A028 – Regione Lombardia, di cui al provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale Lombardia, Protocollo MI AOO DRLO R.D. 138 del 2 febbraio 2021 e N. Albo 41/2021.*
7. *Provvedimento adottato dalla Commissione di concorso di cui al Verbale di insediamento della Commissione e dell'approvazione della griglia di valutazione del 4 marzo 2021.*

8. *Provvedimenti contenenti la determinazione dei criteri di valutazione e della griglia di valutazione della prova scritta e di ogni altro documento ivi allegato o richiamato, dei verbali di correzione delle prove scritte, dei verbali, degli atti e di ogni altro provvedimento relativo all'abbinamento della prova scritta al singolo candidato.*
9. *Operazioni di valutazione della prova scritta e atti della Commissione giudicatrice relativi alla procedura di correzione della prova scritta.*
10. *Provvedimento di assegnazione della sede di servizio nonché ogni altro ulteriore ed eventuale provvedimento sul punto.*
11. *Atti presupposti, connessi e consequenziali e, in particolare ed occorrendo, verbale delle operazioni della commissione, nonché tutti gli ulteriori atti della commissione stessa, ivi compresi quelli determinativi dei criteri di valutazione dalla stessa deliberati, e atti successivi della procedura concorsuale.*
12. *Ove occorrendo provvedimento adottato dal MIUR in data 4 novembre 2020 di approvazione della griglia di valutazione della classe di concorso A028 A038 AD25 AM55 B011*

Nonché per l'annullamento del diniego e l'accertamento conseguente del diritto d'accesso, relativo a tutti gli i verbali e/o altri atti o documenti riferibili alla Commissione Giudicatrice e che non sono stati consegnati ai ricorrenti a seguito di regolari istanze d'accesso presentate al MIUR, nonché di successive richieste personalmente da essi rivolte presso gli Uffici, quali a titolo esemplificativo: verbali di correzione delle prove scritte dei ricorrenti; verbali di deliberazione dei criteri; tutti gli atti ed i verbali da essa posti in essere, anche non noti, con particolare riferimento alle schede di valutazione, agli elaborati, tanto dei ricorrenti che degli altri candidati; verbali di tutte le operazioni poste in essere dalla commissione».

Antefatto

1. Gli odierni appellanti – già ricorrenti avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, a Milano – hanno partecipato alla articolata procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su

posto comune e di sostegno, indetta con i più sopra citati provvedimenti ministeriali per la Classe A028 (MATEMATICA E SCIENZE) della Regione Lombardia. Tale chiamata era programmata al fine di stabilizzare la posizione di docenti che avessero svolto servizio pari a tre annualità tra l'A.S. 2008/09 e l'A.S. 2019/2020, come espressamente sancito dalla legge di gara.

2. Il bando di concorso ha previsto che la selezione si sarebbe attuata attraverso la valutazione dei titoli dei candidati ed attraverso lo svolgimento di una prova scritta composta da 80 quesiti a risposta multipla. Avrebbero superato tale prova i candidati che avessero ottenuto un punteggio non inferiore a 56/80.
3. Con decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia emesso in data 13 luglio 2021 (e con successivi atti di rettifica del 15 luglio 2021, del 21 luglio 2021 e del 31 agosto 2021), è stata approvata la graduatoria relativa alla suddetta procedura, nella quale non sono stati inseriti i nominativi dei ricorrenti non avendo essi ottenuto il punteggio minimo previsto dal bando per la prova scritta.

Evoluzione Processuale del giudizio di primo grado

T.A.R. MILANO R.G. 1923/2021

1. Con il ricorso veniva impugnata la prefata graduatoria e numerosi atti endoprocedimentali, fra cui quelli relativi alla valutazione delle prove scritte dei ricorrenti e quelli concernenti la nomina della commissione di concorso, i cui estremi sono indicati in epigrafe.
2. I ricorrenti insistevano altresì per l'annullamento del provvedimento di rigetto delle loro istanze di accesso agli atti relativi alla procedura di concorso, nonché a che venisse accertato il loro diritto ad accedere alla documentazione richiesta.
3. Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Istruzione.
4. Il T.A.R. Milano, con Ordinanza n. 1327 del 3 dicembre 2021, ha fissato l'udienza di trattazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod.

proc. amm., ordinando al contempo l'integrazione del contraddittorio in favore di tutti i soggetti inseriti in graduatoria.

5. In data 27 dicembre 2021, i ricorrenti hanno depositato in giudizio la prova dell'avvenuta esecuzione dell'ordine impartito con la suddetta ordinanza.
6. Nel corso del giudizio, gli stessi ricorrenti hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.
7. La causa è stata trattenuta in decisione in esito all'udienza pubblica del 29 aprile 2022.
8. La pronuncia resa in conseguenza risulta essere non condivisibile per le ragioni di seguito partitamente illustrate nei motivi di appello.

L'appellata Sentenza è erronea, illegittima e meritevole di integrale riforma, per i seguenti motivi.

IN DIRITTO

I

ERRORES IN IUDICANDO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CERTEZZA TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, INSUSSISTENZA DI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA.

1. Violazione della Direttiva 70/99 CE. Violazione del principio generale secondo cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato rappresenta la regola delle relazioni di lavoro. Violazione del principio di prevenzione dall'abuso dei contratti a termine. Violazione dei principi generali del concorso. Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 159/2019, del D. Lgs. n. 165/2001. Eccesso di potere per violazione del principio della proporzionalità e dell'efficienza dell'azione amministrativa.

Con il primo motivo di ricorso si censurava l'operato della Commissione di concorso A028 per la Regione Lombardia, esitato in una sostanziale distorsione dei fini stessi della procedura, che è stata surrettiziamente

trasformata da strumento di incentivazione alla stabilizzazione di personale precario a scrutinio di estrema (ed irrazionale) selettività. Stanno inequivocabilmente a testimoniare i risultati complessivi dello scrutinio lombardo, che non hanno eguali sul territorio nazionale. Nel preambolo del D.L. n. 126/2019, del resto, si richiamava testualmente la straordinaria necessità e urgenza ravvisate dal Governo di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e quella di favorire per conseguenza l'immissione in ruolo dei lavoratori precari che in esse operano. Nessun dubbio, dunque, che lo scopo normativamente riconosciuto della procedura fosse quello.

Ebbene il Giudice afferma sul punto che *«Effettivamente, come sostengono i ricorrenti, il concorso straordinario indetto con decreto dirigenziale n. 510 del 2020 ha come finalità quella di stabilizzare il personale docente precario, in modo da porre argine al fenomeno dell'eccessivo ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato in ambito scolastico. [...] Ciò premesso, va tuttavia osservato che l'esigenza che ha spinto il legislatore a stabilire l'indizione di tale concorso straordinario non può andare a discapito dell'altrettanto apprezzabile esigenza di offrire agli utenti un servizio scolastico di qualità, qualità che può essere evidentemente garantita proprio attraverso la selezione di docenti preparati ed in possesso di tutti i requisiti necessari per erogare adeguate prestazioni di insegnamento. Ragionare a contrario, ritenendo che l'esigenza di stabilizzazione del personale precario prevalga su ogni altra esigenza, sarebbe contrario al principio costituzionale, invocato dagli stessi ricorrenti, di buon andamento della pubblica amministrazione, sancito dall'art. 97 Cost., e ciò in quanto la principale finalità del servizio pubblico, nel cui ambito è sicuramente ascrivibile il servizio scolastico, rimane pur sempre quella di dare soddisfazione agli interessi dell'utenza. Si deve dunque ritenere, in tale quadro, che il carattere di straordinarietà della procedura concorsuale in esame sia dato esclusivamente dal fatto che ad essa possono partecipare solo coloro che abbiano già svolto servizio di docenza con contratto a tempo determinato, con parziale deroga al principio generale di massima partecipazione alle procedure selettive pubbliche sancito dall'art. 51, primo comma, Cost. Il carattere straordinario non consente invece di abbassare il livello*

dei requisiti generalmente richiesti per poter svolgere le mansioni di docente nella scuola secondaria statale, con la conseguenza che, per questo profilo, il concorso di cui è causa non si discosta dagli ordinari concorsi banditi per l'immissione in ruolo di tale personale. Non può essere pertanto condivisa l'argomentazione dei ricorrenti secondo cui l'elevato numero dei candidati dichiarati non idonei in Regione Lombardia dimostrerebbe la distorsione della finalità ricavabile dalle disposizioni contenute nel d.l. n. 126 del 2019, posto che, come detto, l'esigenza di far fronte al fenomeno del precariato non incide sull'esigenza di garantire che nel ruolo dei docenti venga immesso solo personale in possesso di tutti i requisiti necessari per svolgere adeguatamente la mansione e che, evidentemente, la Commissione di concorso, esprimendo un giudizio di merito non sindacabile dal giudice, ha ritenuto che solo pochi dei candidati da essa valutati possedessero tali requisiti».

I Giudici di prime cure mostrano di non avere colto il complessivo significato del disegno procedimentale portato avanti dalla P.A. datoriale. L'assunto del Giudice *a quo* – a causa della sua genericità e apoditticità rispetto alle precise censure svolte in ricorso – non può essere condiviso. Parte ricorrente, infatti, con inoppugnabile corredo di dati statistici comparativi, aveva efficacemente dimostrato come un passaggio predisposto espressamente dal legislatore come viatico per la stabilizzazione di docenti precari, fosse stato surrettiziamente trasformato in una procedura iper-selettiva.

Questa Difesa non voleva certo con questo insinuare l'opportunità di una deroga all'art. 97 della Costituzione. Vero, semmai, l'esatto contrario. Il dato gravemente anomalo degli esiti concorsuali della Regione Lombardia è stato, invero, portato come argomentazione di apertura del ricorso e come chiaro indizio di un esercizio della discrezionalità tecnica della Commissione che si era dispiegata al di fuori dei pur larghi confini che all'azione di questa sono riconosciuti. Sindacato, questo, che la giurisprudenza amministrativa ha costantemente ritenuto opportuno e possibile, non foss'altro che si tratta di un indispensabile presidio del diritto di difesa dei ricorrenti. Di tali osservazioni, unitamente a quelle che seguiranno, avrebbe dovuto tenersi miglior conto anche alla luce della notoria inadempienza del legislatore

nazionale ai principi più volte ribaditi dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, sui quali basterà richiamare la celebre “Sentenza Mascolo”.

Ciò verrà confermato dalle argomentazioni che seguono.

* * * * *

ERRORES IN IUDICANDO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CERTEZZA TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, INSUSSISTENZA DI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA.

2. Violazione di legge in ordine alla nomina dei componenti della commissione.

Quanto sopra doverosamente premesso, si dettaglierà ora a proposito dei puntuali vizi della sentenza che oggi viene portata all'attenzione di questo Ecc.mo Collegio.

L'Amministrazione ha infatti preposto alla Commissione di concorso un commissario incompatibile perché titolare di carica politica in Lombardia, con palese violazione di legge ed in specifico dell'art. 35, comma 3, lettera h, del d.lgs. n. 165/2001. Tale infrazione, nella discussione a margine del primo giudizio, è stata peraltro ammessa dalla Pubblica Amministrazione.

Sul punto ha così statuito il Giudice di prime cure: «*Va ora osservato che effettivamente, come sostengono i ricorrenti, un componente della Commissione di concorso ricopre la carica di consigliere comunale nel Comune di Castel Goffredo. Ritiene però il Collegio che questa circostanza non sia decisiva ai fini che qui interessano, e ciò in quanto i ricorrenti non hanno messo in luce alcun collegamento e nessuna interferenza di interessi fra la suddetta carica, l'Amministrazione scolastica e il concorso di cui è causa, con la conseguenza che non si vede quale elemento possa far ritenere sussistente il rischio di condizionamento politico sull'esito del concorso stesso. Per queste ragioni, la censura in esame non può essere accolta.*».

In primo luogo, si osserva che **l'ammissione da parte dell'Amministrazione di avere preposto alle operazioni di correzione**

un Commissario incompatibile è sufficiente a invalidare l'intera procedura per le ragioni di fatto e diritto espresse nel primo giudizio e che qui fermamente si richiamano.

L'Amministrazione si è in verità difesa sostenendo che fosse stata la Commissaria a indurla in errore presentando l'erronea autocertificazione di assenza di cause di incompatibilità. A questa osservazione può replicarsi con la mera citazione di quanto notoriamente dispone il capo V della legge n. 445/2000 che, composto dagli artt. 71 e 72, pone in capo alle Pubbliche amministrazioni specifici oneri di controllo su quanto presentato in sede di dichiarazioni sostitutive.

È il caso inoltre di riferirsi, per questo profilo, alla recente giurisprudenza di **T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis, sentenza n. 8670/2019**, che è intervenuta sulla ricostruzione giuridica dell'operato della Commissione, sostenendo che *«la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati, di talché la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto, con conseguente invalidità delle attività svolte»*. Ciò appare tanto più rilevante se si considera che, se pure le attività valutative siano state suddivise nell'attività di tre Sottocommissioni (organi comunque di per sé privi di autonoma rilevanza giuridica, giacché tutte le loro attività rimangono integralmente imputabili all'intera Commissione), **tutti insieme invece i Commissari hanno deliberato nelle operazioni prodromiche alla correzione, congiuntamente ponendo in essere deliberazioni della massima rilevanza, quale quella che attiene alla fissazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali**. Sul tema varrà allora un'ultima citazione da questa importante sentenza, che non richiede a parere di questa Difesa un ulteriore approfondimento: *«l'accertata situazione di incompatibilità è idonea a vulnerare non soltanto l'attività [di] correzione degli elaborati ma a monte anche quella prodromica e preliminare di elaborazione dei criteri»*.

Il Giudice di prime cure ha omissis di valutare la sussistenza di una marchiana violazione della *lex specialis*: il divieto censurato è stato infatti testualmente ribadito dal più sopra già citato D.D. 510/2020 che, all'art. 10, comma 1, lettera e, comprende tra le cause ostative alla nomina in Commissione «*a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali*». L'Amministrazione, pertanto, ha violato in modo conclamato non solo la legge ordinaria, ma persino la legge concorsuale da essa stessa dettata! Tanto la norma di legge, infatti, quanto la *lex specialis*, convergono nell'interdire la partecipazione alle Commissioni di soggetti che ricoprano qualsivoglia carica politica, senza che sia tollerata eccezione alcuna né che sia richiesta la verifica di una violazione in concreto.

In caso del tutto analogo a quello che ci occupa, infatti, è da considerare come con chiarezza il TAR Lazio abbia statuito che è passibile di annullamento la procedura che sia in siffatto modo viziata: si veda in argomento **Tar Lazio - Roma, Sezione III bis, sentenza n. 8655/2019.**

Valga anche qui il richiamo già effettuato in primo grado a quanto statuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, che in una Relazione del luglio 2015 sulle materie delle incompatibilità e inconferibilità di incarichi nella PA, e proprio a proposito della *ratio* del menzionato art. 35, comma 3, del D. Lgs. 165/2001, ha considerato che è «*ormai acquisita, nell'impianto normativo del pubblico impiego, la consapevolezza del fatto che la titolarità di cariche politiche e sindacali, che pure si riconduce all'esercizio di diritti costituzionali, può dar luogo ad interferenze negative, di tipo clientelare, nella vita delle amministrazioni pubbliche, con pregiudizio del principio di imparzialità e buon andamento; interferenze che hanno assunto una diffusione e un peso tali da giustificare l'adozione di misure preventive che, in modo prudente, ed in base ad un accorto bilanciamento di interessi, mantengono una relativa distanza tra cariche*

politiche e sindacali e cariche amministrative di particolare delicatezza».

Quanto alla nota giurisprudenza che richiede alla Difesa di argomentare in ordine alla possibile influenza causale del Commissario incompatibile che abbia carica politica in Amministrazione diversa da quella che indice la procedura, qui si argomenterà come segue. In primo luogo, trattasi di giurisprudenza non unanime. Nel caso specifico, inoltre: non c'è contestazione sul fatto che l'intera commissione abbia partecipato alla definizione dei criteri valutativi; trattavasi di selezione eseguita non su base nazionale ma su base regionale nella quale molto più probabile, se non certa, è la circostanza che candidati residenti nel Comune di carica del Commissario incompatibile abbiano partecipato alla procedura. Ben più elevato, dunque, era in concreto il rischio di condizionamento. Oltre a ciò va considerato che per quanto le cause di incompatibilità non possano essere interpretate estensivamente non può per questo giungersi a una interpretazione sostanzialmente disapplicante della disposizione di legge. Poichè i soli Ministro dell'istruzione e competenti Sottosegretari ricoprono cariche politiche nell'Amministrazione oggi opposta, dimostrare la concreta incidenza causale della carica politica incompatibile sul singolo concorso equivale a richiedere al ricorrente/appellante una vera e propria *probatio diabolica*, quando invece è evidente per i principi costituzionali che rilevano in materia che il legislatore ha inteso estendere la tutela del pubblico concorso al precedente stadio del pericolo di condizionamento, come peraltro si evince dal tenore letterale della norma e anche dal richiamo sul punto della *lex specialis*.

* * * * *

OMESSA PRONUNCIA DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO SU UN PUNTO NEVRALGICO DEL RICORSO INTRODUTTIVO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 CPC IN RELAZIONE ALL'ARTT. 1, 2 E 3 DEL

¹ <https://www.aranagenzia.it/attachments/article/7377/Commissione.rev.corr.trasp.07.2015.pdf>

D.LGS. 104/2010. VIOLAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI GIUSTO PROCESSO, IN RELAZIONE ALLA MANCATA PRONUNCIA INTERENTE LA VIOLAZIONE DI LEGGE DI CUI AL PUNTO 5 DEL RICORSO.

3. Violazione di legge ed eccesso di potere in ordine al principio del c.d. Collegio Perfetto.

La Sentenza impugnata è lesiva dei principi cardine del giusto processo, nonché del rispetto della principale norma procedurale prevista nell'ordinamento processuale civile, a cui il codice del processo amministrativo rimanda espressamente, ovvero il principio della corrispondenza tra il "chiesto ed il pronunciato".

Come è agevole rilevare anche da una sommaria lettura del ricorso introduttivo, punto n. 5, il ricorrente aveva elevato uno specifico motivo inerente la figura sintomatica dell'"Eccesso di potere" in relazione alla violazione delle regole del Collegio perfetto. Infatti, come ha avuto modo di ravvisare la giurisprudenza di questo Ecc.mo Collegio (cfr. **Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4095/2018**), il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado è configurabile e costituisce un tipico errore di diritto per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, deducibile in sede di appello sotto il profilo della violazione dell'art. 112 c.p.c., certamente applicabile al processo amministrativo.

Afferma il T.A.R. Milano che *«Anche questa censura non può essere condivisa, e ciò in quanto la mancata sottoscrizione del verbale da parte di un componente della Commissione non dimostra certo l'assenza di quest'ultimo durante le operazioni che il verbale stesso attesta essere state compiute in sua presenza. Si potrebbe dunque discutere circa la validità ed efficacia di un verbale non sottoscritto da un membro di cui è attestata la presenza (questione però non sollevata dai ricorrenti), ma la mancata sottoscrizione non dimostra certo l'assenza del medesimo»*.

Questa difesa ha dedotto che *«La mancata sottoscrizione dei verbali da parte di tutti i componenti della commissione non costituisce soltanto una carenza formale, ma incide sulla composizione della stessa»*.

Duplice infatti era la censura rivolta all'operato della P.A., sia sotto il profilo della validità formale del verbale, che dal punto di vista della verifica del mantenimento nel caso del c.d. Collegio perfetto.

L'articolo 15, comma 1, del d.p.r. n. 487/1994, (*«regolamento sull'accesso impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego»*) come noto, dispone infatti che *«di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario»*.

Da un lato dunque l'Amministrazione ha unicamente ventilato la possibilità che il Commissario fosse effettivamente presente, senza in alcun modo dimostrarlo: e del resto la funzione della sottoscrizione è precipuamente quella di attestare l'avvenuta partecipazione del Commissario ai lavori. Se questa manca, è evidente che esiste un fondato dubbio che questo abbia effettivamente partecipato, ciò che dovrebbe essere l'Amministrazione a smentire. Questo, nel caso di specie, non è avvenuto. Nè il Giudice ha ritenuto di statuire alcunchè sul punto della conseguente invalidità del verbale, unicamente esprimendosi in via ipotetica.

Si aggiunga che il requisito formale della rituale sottoscrizione dei verbali non può essere sanato neppure *ex post* e neppure a seguito di un'eventuale ed integrale rilettura collegiale di tutte le prove esaminate dai singoli commissari.

Questo il principio espresso con chiarezza da **T.A.R. Campania - Salerno, sentenza n. 951/2017**. Parimenti, non appaiono condivisibili le argomentazioni sul profilo del c.d. "Collegio perfetto": concordanti fonti normative e giurisprudenziali rendono pertanto evidente che il *modus procedendi* seguito non risulta compatibile col rispetto del principio del collegio perfetto al quale, per costante giurisprudenza, devono conformarsi le attività della Commissione di concorso per tutta la fase di esame e valutazione delle prove concorsuali (cfr. **Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 5137/2016; id., Sez. VI, sentenza n. 4708/2009; id., Sez. IV, sentenza n. 1218/2007**).

* * * * *

OMESSA PRONUNCIA DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO SU UN PUNTO NEVRALGICO DEL RICORSO INTRODUTTIVO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 CPC - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CERTEZZA TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, INSUSSISTENZA DI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA.

4. Violazione di legge. Violazione del D.D. MIUR 783/2020.

Questa Difesa ha rivolto una specifica censura a proposito degli artt. 1 e 6 del D.D. MIUR n. 783/2020, sostenendo che in alcun modo dal sito del competente USB era possibile attingere gli elenchi degli aspiranti componenti della Commissione, che peraltro avrebbero dovuto essere «*distinti tra presidenti e commissari nonché tra personale in servizio ovvero collocato a riposo*». Secondo il T.A.R. Milano «*Anche questa censura è infondata in punto di fatto avendo l'Amministrazione attestato, nella propria relazione depositata in data 8 novembre 2021, l'avvenuta pubblicazione dei suddetti elenchi*». Trattasi di statuizione quantomeno carente: l'Amministrazione ha affermato di avere pubblicato detti elenchi, ma non ha mai fornito prova di tale circostanza. La veridicità di questa affermazione, pertanto, allo stato non risulta né il Giudice mostra di averla in alcun modo verificata: nulla è infatti argomentato in proposito.

* * * * *

ERRORES IN IUDICANDO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CERTEZZA TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, INSUSSISTENZA DI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA.

5. Violazione di legge ed eccesso di potere sotto ulteriore profilo.

Con il settimo motivo i ricorrenti deducevano la violazione dell'art. 13, comma 6, del D.D. n. 510/2020, posto che l'Amministrazione ha pubblicato le griglie di valutazione della prova scritta il medesimo giorno in cui questa si è tenuta, violando così la succitata norma che al contrario disponeva che le griglie dovessero essere pubblicate almeno sette giorni prima della relativa prova. Questa violazione avrebbe determinato l'ulteriore violazione del principio generale, sancito anche dall'art. 12 del d.p.r. n. 487/1994, secondo cui la predisposizione delle griglie di valutazione deve essere effettuata prima che la Commissione di concorso conosca i nominativi dei candidati. Vi è inoltre da osservare, come è ovvio, che la conoscenza di queste informazioni in un tempo apprezzabilmente antecedente allo svolgimento della prova è anche importante per la preparazione dei candidati, affinché possano legittimamente affinare strategie di preparazione e lavorare sui punti più rilevanti della propria preparazione.

Sul punto il Tribunale ha affermato che *«suddetto termine sia stato fissato per ragioni di trasparenza, e precisamente per rendere incontestabile il fatto che le griglie di valutazione siano state predisposte prima della correzione e che, quindi, quest'ultima sia stata effettuata in maniera realmente oggettiva sulla base di criteri predeterminati. Essendo questa la ratio, ritiene il Collegio che, se la pubblicazione delle griglie avviene in un momento sicuramente antecedente a quello della correzione, la mancata osservanza del termine di cui all'art. 13, comma 6, del decreto dirigenziale n. 510 del 2020 non costituisca causa di illegittimità»*. Posto che sul sito del MIUR risulta che la griglia di valutazione sia stata pubblicata solamente in data 4 novembre 2020, stessa data delle prove (come emerge dal provvedimento Protocollo MI AOO DRLO R.U. 26535 del 19-10-2020 e N. Albo 407/2020), come da grafico che segue, di fatto è il Giudice stesso che riconosce la violazione procedimentale, pur senza (incomprensibilmente) sanzionarla:

4 novembre 2020	A028	01-Superiori-CASATENOVO-LCRC02000L-16877
4 novembre 2020	A028	01-Superiori-CODOGNO-LOTA01000L-3427
4 novembre 2020	A028	01-Superiori-SANT'ANGELO LODIGIANO-LOIS00200V-4934
4 novembre 2020	A028	01-Superiori-BESANA IN BRIANZA-MBIS00600B-17537
4 novembre 2020	B011	01-Superiori-MORBEGNO-SOIS01300L-13144

Costituisce inoltre arresto giurisprudenziale significativo il principio secondo cui la Commissione di valutazione degli elaborati di un concorso debba predeterminare nella prima riunione i criteri di valutazione ai quali si atterrà nello scrutinio delle prove e che ciò debba avvenire prima che sia in alcun modo possibile che siano conosciute le generalità dei concorrenti, onde scongiurare il rischio che la confezione dei criteri predetti sia determinata in modo da poter favorire taluno dei medesimi. Statuisce invero l'art 12 del già citato DPR. n. 487/1994 che «*Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove*». Affinché possa essere garantita la regolarità e l'imparzialità, e quindi la validità, della procedura di un concorso pubblico, la Commissione giudicatrice deve dunque determinare i criteri di valutazione dei titoli e delle prove d'esame prima che le siano resi noti i nominativi dei candidati. Sul punto si consideri **T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. III, sentenza n.1638/2018.**

* * * * *

ERRORES IN IUDICANDO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CERTEZZA TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, INSUSSISTENZA DI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA.

6. Violazione di legge ed eccesso di potere sotto un ulteriore profilo.

Secondo il Giudicante «*I ricorrenti, non possono limitarsi ad addurre il fatto che dai verbali delle operazioni di concorso non sono state indicate le modalità di conservazione delle prove, ma avrebbero dovuto addurre elementi che potessero anche far presumere che, nel concreto, sia stato violato il principio dell'anonimato*».

Come dedotto nel ricorso in primo grado non si ha contezza, nel lasso di tempo che va dal 4 novembre 2020 al momento dell'inizio delle operazioni di correzione, protrattesi per mesi, di come gli elaborati siano stati conservati

e preservati. Parimenti, in assenza di una concreta indicazione in ordine alle modalità di abbinamento degli elaborati, non è dato comprendersi come i commissari abbiano assicurato la correttezza nell'associare la prova al singolo candidato.

Come noto, l'anonimato (per la garanzia del quale sono apprestate le modalità di svolgimento delle prove scritte **e di raccolta e conservazione degli elaborati al termine delle prove scritte**) è la condizione che garantisce, nelle procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti, il rispetto del principio di imparzialità e di parità di trattamento tra i candidati. Le condotte (dei candidati o dei soggetti deputati dall'amministrazione precedente allo svolgimento del concorso) che pongano in pericolo l'anonimato costituiscono anche condotte di lesione della imparzialità e della *par condicio*, in quanto integrino modalità o comportamenti tipicamente o normalmente idonee a incrinare la tutela di questi beni giuridici. Sul tema, con chiarezza, **Consiglio di Stato, sentenza n. 2367/2022**.

La redazione di un elaborato scritto deve essere anonima, anche in mancanza di una espressa previsione del bando che disciplina la procedura concorsuale. È quanto affermato da **Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 4925/2007**, confermando così il consolidato orientamento in materia *«se la prova pratica si sostanzia nella redazione di un elaborato scritto, la applicazione della regola dell'anonimato assume un carattere cogente; diversamente la pretesa di applicare questa regola non ha alcun senso»*. Ancora si consideri **Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, sentenza n. 26/2013**: *«Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione»*.

Da tutte queste considerazioni risulta evidente che sia al contrario l'Amministrazione a dover dare resoconto di avere conservato le prove in

modo da non porre nemmeno ipoteticamente in pericolo i preziosi beni giuridici che la normativa vuole garantire. Ciò che, palesemente, non è avvenuto nel caso di specie.

* * * * *

ERRORES IN IUDICANDO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CERTEZZA TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, INSUSSISTENZA DI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA.

8. Violazione di legge ed eccesso di potere. Irregolarità formali nella rendicontazione delle operazioni di correzione.

Con il nono motivo si erano censurate le marchiane irregolarità emerse dalla mera lettura dei verbali delle operazioni della commissione.

Sul punto, il Giudice di prime cure ha argomentato «*Ritiene il Collegio che questa censura sia infondata in punto di fatto non avendo i ricorrenti dimostrato la sussistenza di un notevole numero di errori, sviste ed omissioni tali da inficiare l'intera procedura. In proposito si osserva che è impensabile che, in un articolato e complesso procedimento quale è stato il concorso di cui è causa, tutte le operazioni e tutte le verbalizzazioni siano effettuate in modo perfetto in assenza anche del pur minimo errore. Ciò precisato, va rilevato che gli elementi evidenziati dai ricorrenti (quali la mancata indicazione in un verbale degli orari della pausa pranzo, l'indicazione in altro verbale di alcuni punteggi errati poi rettificati dall'Amministrazione e l'indicazione di orari di chiusura delle operazioni non perfettamente in linea con gli orari di sottoscrizione del relativo verbale) costituiscono esempio delle ordinarie ipotesi di irregolarità che inevitabilmente si realizzano nei procedimenti complessi le quali, proprio per questa ragione, non dimostrano una generalizzata superficialità nella conduzione delle operazioni e non costituiscono, perciò, causa di illegittimità».*

Trattasi di argomentazione non condivisibile. Non è tanto l'avere riportato errori in sede di verbalizzazione, quanto l'avere la commissione

complessivamente agito con superficialità e dunque in assenza di correttezza, trasparenza e precisione. Non si comprende, per vero, come possa giuridicamente sostenersi l'inevitabilità di irregolarità nelle operazioni di commissione e che anzi queste possano considerarsi “ordinarie”. L'affermazione contraddice in modo persino letterale il principio di buon andamento della Pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Specificamente, in fatto, le numerose irregolarità evidenziate in sede di primo ricorso sono al contrario chiaro indice proprio di quella superficialità che il Giudice di prime cure, peraltro senza argomentare, ha ritenuto non verificata nel caso concreto. Ne seguirà puntuale esemplificazione nel punto che segue.

* * * * *

ERROR IN IUDICANDO: VIOLAZIONE ART. 112 C.P.C. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO - ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IN RELAZIONE ALLE DEDOTTE CENSURE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CERTEZZA TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, INSUSSISTENZA DI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA.

10. Eccesso di potere per difetto di istruttoria della Commissione esaminatrice.

Incongruità dei tempi di correzione degli elaborati

11. Violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo dell'assenza di anonimato della prova.

12. Violazione di legge ed eccesso di potere sotto altro profilo.

13. Violazione degli articoli 3, 4 e 97 Costituzione in ordine alle regole in materia di espletamento delle prove concorsuali.

14. Violazione di legge ed eccesso di potere sotto un ulteriore profilo.

Secondo il Giudice di primo grado: «Con l'undicesimo motivo, i ricorrenti lamentano l'eccessiva esiguità dei tempi medi di correzione degli elaborati. Con il dodicesimo motivo, i ricorrenti deducono che, nella prova n. 49, sarebbero stati inseriti segni di riconoscimento

del candidato che l'ha redatta. Con il tredicesimo motivo, i ricorrenti lamentano che alle prove scritte non è stata allegata alcuna osservazione in grado di spiegare la valutazione ad esse attribuita dalla Commissione. Il Collegio rileva in proposito che non è ben chiaro se, deducendo queste censure, i ricorrenti vogliano dimostrare la sussistenza di gravi irregolarità che inficerebbero la validità dell'intero concorso o se semplicemente vogliano ottenere la ricorrezione degli elaborati o l'esclusione del candidato che ha redatto la prova in cui sarebbero stati inseriti i segni di riconoscimento. [...] Per tutte queste ragioni le censure, oltre ad essere inammissibili, sono comunque anche infondate».

La statuizione desta vivo stupore e rappresenta un elemento di palese erroneità dell'impugnata sentenza. Il Giudice di prime cure ha sostanzialmente omesso di analizzare le precise doglianze che questa Difesa pure ha rivolto a proposito delle operazioni di correzione.

Il TAR ha clamorosamente mancato di ravvisare l'importanza e la decisività delle gravi irregolarità della procedura.

In primo luogo, in sede di primo ricorso si era accuratamente argomentato su come le tempistiche di correzione di diverse sessioni dei lavori fossero anche logicamente incompatibili con un'accorta correzione di tutti gli elaborati. Sui tempi di correzione della procedura, ci si richiama in diritto a quanto dedotto in sede di primo ricorso e a ciò basterà l'integrale citazione di questo passaggio: *«È la stessa giurisprudenza amministrativa ad avere invero ripetutamente tenuto conto di siffatte situazioni elaborando una consolidata linea interpretativa secondo la quale l'esiguità del tempo medio impiegato per la correzione degli elaborati è sintomo di una lettura non approfondita dei medesimi e dunque, qualora il tempo impiegato risulti talmente esiguo da far dubitare che sia stato materialmente possibile l'adeguato assolvimento dei prescritti adempimenti e dell'espressione ponderata dei giudizi sulla valenza delle prove, l'operato dell'organo va ritenuto illegittimo. (Consiglio di Stato, Sez. IV, 22.5.2000 n. 2915).* In altro caso della quale la citazione risulta del tutto opportuna, il Consiglio ha di Stato ha rilevato come un tempo di correzione eccessivamente ridotto dell'elaborato di un candidato può bene essere considerato *«tale da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura della sua prova scritta sia stata fatta in modo da*

non suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso» (Consiglio di Stato, Sezione V, 13.05.2005, n. 2421). Allo stesso modo il Consiglio di Stato, in una ancor più recente sentenza, riferendosi ad un caso analogo, censurava l'operato della commissione esaminatrice sotto il profilo del vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria «per aver dedicato alla correzione degli elaborati un lasso temporale assolutamente non congruo per la corretta percezione del contenuto degli stessi e per la conseguente formulazione del giudizio di merito». Sul punto si vedano Cons. di Stato, Sez. VI, 20.6.2006, n. 3668; Cons. di Stato, Sez. IV, 13.4.2006, n. 2062. Si sottolinea, altresì, che lo stesso orientamento che ritiene sfuggente al sindacato di legittimità del giudice amministrativo il controllo sui tempi medi di correzione, ritiene che siano eccezioni i casi in cui emergono profili di assoluta arbitrarietà e illogicità: si vedano T.A.R. Catanzaro Calabria, Sez. II, 22.11.2011, n. 1393; Consiglio di Stato, Sez. IV, 9.12.2010, n. 8656; T.A.R. Roma Lazio, Sez. III, 5.9.2007, n. 8542. È quanto, con tutta evidenza, accade nel caso che ci occupa».

Su tutto questo, nulla ha ritenuto di osservare il Giudice di prime cure.

Oltre a questo, è stata ritenuta idonea la prova di un candidato che ha inserito un incontestabile segno di riconoscimento nell'elaborato, parlando esplicitamente della scuola in cui lavora. Ci si richiama per quanto in fatto al primo ricorso, mentre non sarà inutile richiamare espressamente uno stralcio di quanto argomentato in diritto: «Il principio dell'anonimato delle prove scritte nei pubblici concorsi è pertanto da considerarsi quale presidio fondamentale ed inderogabile in materia, essendo diretto ad assicurare la trasparenza e l'obiettività dei giudizi della Commissione giudicatrice.

La giurisprudenza, sul punto, è unanime nel condannare una lesione anche solo potenziale di tale fondamentale principio. Si veda ad esempio Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria - Sentenza 20 novembre 2013, n.26, che ha avuto modo di affermare che «Nel diverso caso, statisticamente meno frequente, in cui la mancata osservanza della regola dell'anonimato è addebitata all'Amministrazione nel contesto di una procedura concorsuale, l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario considera tale violazione rilevante in sé “ senza che sia necessario (per inferirne la illegittimità) ricostruire a posteriori il

possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli”(cfr. VI Sez. n. 1928 del 2010). In sintesi, come precisato dalla II Sez. nel parere n. 213 del 2011 (richiamato dall’ordinanza di rimessione e col quale è stato accolto il ricorso straordinario n. 3672 del 2011) a fronte dell’esigenza di assicurare l’indipendenza di giudizio dell’organo valutatore “non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell’avverarsi di una tale evenienza”».

Ebbene, trattavasi di una prova nel quale il candidato affermava di lavorare in una scuola sita nel comune di Spino d'Adda (CR). Sul tema, sostenne l'Amministrazione che non basta un generico riferimento a una scuola di Spino d'Adda per considerare la prova riconoscibile. Basterà su questo l'osservazione che esistono nel Comune in questione, come risulta dall'osservazione del sito istituzionale dell'Istituto comprensivo di Spino d'Adda, ben pochi istituti scolastici: una scuola dell'infanzia, una scuola primaria, una scuola secondaria di primo grado. Della sede di uno di questi il candidato procede anche a una descrizione, in particolare in merito alla presenza di uno specifico formato di aiuole. La prova presentava pertanto indiscutibili elementi di riconoscibilità. Il fatto che una così evidente violazione del principio dell'anonimato non sia stata sanzionata dai Commissari porta a ritenere evidentemente sussistente proprio quella superficialità nelle operazioni di correzione che erroneamente il Giudice di prime cure non ha ritenuto di rilevare.

Ancora, e non bastasse, la superficialità dell'operato della Commissione risulta da un indice ulteriore. alcuna argomentazione è stata opposta all'osservazione che risultano, dall’analisi dei punteggi, decine di candidati destinatari del medesimo punteggio, arrotondato al decimale, nella stessa prova. Risulta evidentemente inverosimile, oltre che statisticamente impossibile, che decine di candidati abbiano conseguito lo stesso coincidente punteggio. Ciò racconta di una correzione evidentemente “standardizzata” che confligge con i più elementari principi di correttezza amministrativa in

materia di pubblici concorsi.

Ed infine, riferendoci al quindicesimo motivo del primo ricorso, marchiani e indiscutibili errori sono stati commessi dai Commissari nella correzione degli elaborati restituiti in fase di accesso agli atti. Si sono portati all'attenzione del Giudicante numerosi “episodi”, precisi e concordanti nel senso:

«La Sottocommissione 1 ha valutato idonee le seguenti prove:

- *n. 6: il candidato ha riscritto le domande con parole diverse ma non ha risposto ai quesiti;*
- *n. 96: il candidato utilizza un linguaggio colloquiale con espressioni quali “per poter aggiustare il tiro”, “il nostro amatissimo X”, “nelle roccie intrusive osserviamo una miriade di cristalli”. Nonostante tali passaggi palesemente inadeguati allo svolgimento di una prova concorsuale, la qualità della sua esposizione è stata valutata con 4 punti su 5. Il candidato, inoltre, non risponde ai quesiti di lingua inglese;*
- *n. 105: il candidato utilizza molte citazioni palesemente incoerenti con i quesiti.*

➤ *La Sottocommissione 2 ha valutato idonei la seguente prova:*

- *n. 396: il candidato commette errori non discutibili nell'ambito di una scienza esatta (“l'area del triangolo si trova con la nota formula $b \times h$ ”);*

➤ *La Sottocommissione 3 ha valutato idonea la seguente prova:*

n. 818: il candidato risponde al quesito 5 con una sola parola) “La presemnye”) ma non svolge ulteriormente il tema del quesito.».

Nemmeno queste evidenti irregolarità sono state sufficienti a convincere il Giudice di prime cure della complessiva inattendibilità dell'azione della Commissione che travalica con chiarezza i confini della discrezionalità amministrativa. Ciò che, certamente, confidiamo voglia fare questo Ecc.mo Collegio.

* * * * *

Tutto ciò premesso, i ricorrenti, *ut supra*

CHIEDONO

Piaccia all'Ecc.mo Consiglio di Stato adito, in accoglimento del presente

appello, riformare integralmente, la Sentenza appellata e, per l'effetto, accogliere il ricorso proposto in primo grado, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Condannare controparte soccombente alla refusione in favore degli appellanti delle spese (inclusi i contributi unificati), nonché diritti e onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss. mm.

* * * * *

Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm.

Il sottoscritto difensore e procuratore domiciliatari dei ricorrenti, chiede di essere autorizzato alla notifica del presente appello, secondo le modalità già fatte proprie dal Giudice di primo grado.

Ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a si specifica che le ragioni per le quali sarebbe particolarmente difficile la notifica nelle forme ordinarie risiede nell'elevatissimo numero dei candidati alla procedura concorsuale.

Si chiede pertanto, l'accoglimento dell'istanza con cortese indicazione delle modalità di notifica ex art. 49 comma 3° c.p.a. e 95 c.p.a.

ELENCO DEI DOCUMENTI:

1. Procure speciali su foglio separato
2. Sentenza **T.A.R. Lombardia – Milano, Sezione Terza, n. 1665/2022**, pubblicata il 11 luglio 2022, non notificata, resa su ricorso N. 1923/2021 REG.RIC
3. Fascicolo di primo grado

* * * * *

Ai sensi di legge, si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e che pertanto è dovuto un contributo unificato nella misura di euro 325,00.

Con osservanza,

Pavia, lì 9 gennaio 2023.

Avv. Umberto FERRARI